

Osservatorio Web Legalità

Sanzionata la pubblicazione senza alcuna autorizzazione di contenuti coperti da diritto d'autore di titolarità di RTI

Alessandro la Rosa

a cura di Alessandro la Rosa, Osservatorio web legalità

Con sentenza n. 18727/2019 il Tribunale delle Imprese di Roma, ha condannato la piattaforma **Vid.me**, riconducibile alla società statunitense Bit Kitchen Inc., per la pubblicazione illecita di 59 contenuti audiovisivi estratti dai celebri programmi televisivi di Reti Televisive Italiane s.p.a., per una durata complessiva di circa 600 minuti di emesso.

Il provvedimento, in linea con l'orientamento ormai granitico del Tribunale delle Imprese di Roma, ha accolto le domande proposte da Reti Televisive Italiane s.p.a. condannando l'azienda americana al risarcimento di un danno complessivo di Euro 1.765.995,00 (di cui Euro 1.605.450,00 per il danno patrimoniale e Euro 160.545,00 per il danno non patrimoniale), e riaffermando principi già ribaditi nelle ultimissime pronunce della medesima Corte romana in materia (RTI/VIMEO, RTI/FACEBOOK, RTI/DAILYMOTION).

In piena aderenza ai principi statuiti dalla recentissima sentenza n. 7708/2019 della Corte di Cassazione (sul caso RTI c Yahoo!), il Tribunale si è soffermato sul tema dei limiti della responsabilità dell'Internet Service provider che fornisce servizi di **hosting** nell'attuale sistema normativo, come delineato nel decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, attuativo della direttiva 31/2000/CE, oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza comunitaria nonché nazionale: *"nella recente pronuncia, che si richiama in quanto condivisibile, la Corte di Cassazione ha ricostruito in modo sistematico l'inquadramento normativo dei "servizi della società dell'informazione" (art. 2, lett. a, della direttiva 2000/31/CE) illustrando come in essi fossero individuate e distinte le attività svolte dai c.d. provider, ovvero i servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario e finalizzati ad organizzare l'offerta ai propri utenti dell'accesso alla rete internet e dei servizi connessi all'utilizzo di essa"*.

In particolare, la sentenza in commento ha nuovamente esaminato il "cuore" della sentenza della Suprema Corte (n. 7708/2019); il punto cioè relativo alla presenza o meno –nella fornitura di servizi di hosting- dei cc.dd. "indici di interferenza" sui contenuti illecitamente pubblicati tramite la piattaforma di condivisione di contenuti. Indici la cui presenza il Giudice di merito ha accertato in concreto al fine di valutare se potere qualificare "Vid.me" come piattaforma "attiva": *"tali indici sarebbero costituiti dallo svolgimento di attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentare la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati"*.

Conseguenza diretta della qualificazione del provider come "attivo" è stato il fatto che la sua responsabilità è stata fatta risalire alla data del caricamento dei video contestati a prescindere dal momento di concreta ricezione della diffida da parte di RTI: *"non è neppure necessario soffermarsi in questa sede sulla completezza della diffida ovvero sulla idoneità di essa a consentire la compiuta individuazione da parte del destinatario dei video da rimuovere, dato che, nel caso di specie, per quanto sopra detto, l'attività del prestatore è da qualificare come di hosting attivo, sicché deve ritenersi la conoscenza dell'illiceità dei contenuti da parte del gestore del Portale prescindendo dalla comunicazione di essa da parte del danneggiato"*.

Ulteriore tema di approfondimento è stato il criterio di stima del danno, individuato nel cd. prezzo del consenso: sulla scia dei precedenti in materia, anche in questo caso il Tribunale ha deciso che *"la stima del prezzo del consenso è stata operata dal CTU tenendo conto del prezzo di mercato, quest'ultimo desumibile dall'esito delle negoziazioni intervenute nel periodo di riferimento tra l'attrice ed altri operatori nel settore della comunicazione; è, quindi, pervenuto alla determinazione congrua del prezzo per minuto nella misura di euro 730"*.

Infine, ma non meno importante, è anche il tema della riconoscibilità in capo al gestore della piattaforma di una responsabilità per il danno non patrimoniale subito dal titolare dei diritti lesi: *"si ritiene, altresì fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, segnatamente di natura morale, in quanto derivante da condotta sussumibile nella fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 171 ter LdA, ascrivibile alle persone fisiche che abbiano operato per la convenuta, della quale quest'ultima è da ritenere civilmente responsabile: anche sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell'illiceità della condotta da parte dei responsabili di essa può infatti sicuramente ritenersi con certezza quanto meno dopo la ricezione della diffida; ai fini della liquidazione del danno si ritiene equo quantificare lo stesso nella misura del 10% (euro 160.545) del danno patrimoniale liquidato data la natura della lesione e tenuto conto del tempo di protrazione della condotta, fino alla chiusura del portale"*.